

DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
Regolamento didattico del Corso di Laurea in Lettere
(classe L-10)

Articolo 1

Definizioni e finalità

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Lettere, istituito presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia (di seguito denominato "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito denominata "Ateneo") in conformità con il relativo ordinamento didattico, con il Regolamento didattico di Ateneo, con lo statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Articolo 2

Attività formative

Le attività formative previste nell'ambito del Corso di Laurea sono suddivise in:

- corsi di insegnamento;
- tirocini;
- altre attività formative, non incluse nelle tipologie precedenti.

L'allegato al presente Regolamento riporta l'elenco delle attività formative, dei crediti, delle eventuali propedeuticità, delle tipologie di forme didattiche e, per i corsi di insegnamento che rientrano nell'ambito delle tipologie di cui all'Art. 10 comma 1 lett a) e b) e all'Art. 10 comma 5 lett b) del DM n. 270 22.10.2004, l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Articolo 3

Presentazione del piano delle attività formative

1. La presentazione del piano delle attività formative (PAF), o di eventuali modifiche ad esso, avviene entro i tempi previsti dal calendario didattico annualmente predisposto dalla Commissione per la Didattica. Eventuali motivate deroghe alle succitate tempistiche, deliberate Commissione per la Didattica, sono pubblicizzate con opportuno anticipo.
2. Sono tenuti alla presentazione del PAF gli studenti che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:
 - si immatricolano per la prima volta al Corso di Laurea e/o chiedono il riconoscimento di crediti formativi precedentemente acquisiti;
 - intendono modificare il piano dell'offerta formativa precedentemente presentato;
 - si iscrivono a seguito di passaggio e/o trasferimento;
 - hanno lo *status* di studente non a tempo pieno;
 - intendono esercitare opzione di passaggio dall'ordinamento didattico preesistente.
3. Nel compilare il proprio piano delle attività formative lo studente indica, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo: a) le attività formative obbligatorie; b) le attività formative opzionali c) le attività formative a scelta libera.
4. I PAF sono esaminati dalla Commissione per la Didattica del Corso di Laurea entro la fine del mese di gennaio. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
5. Qualora lo studente non perfezioni, nelle forme e nei tempi previsti per questo adempimento, l'iscrizione all'anno accademico cui il PAF si riferisce, esso non avrà efficacia.

6. In caso di mancata presentazione del PAF entro i termini di scadenza, allo studente verrà assegnato d'ufficio un piano comprendente gli insegnamenti previsti dal Manifesto del Corso di Laurea per l'anno di corso a cui si iscrive.

7. Le attività a scelta libera possono essere selezionate dallo studente tra tutte le discipline caratterizzanti e affini e integrative impartite nel Corso di Laurea, e/o tra gli insegnamenti attivati presso altri Corsi di Studio dei Dipartimenti dell'Ateneo.

8. Le attività a scelta libera, che valgono come esame unico ai soli fini del conteggio del numero complessivo degli esami sostenuti, possono essere costituite da uno o più insegnamenti fino a un massimo di 18 CFU complessivi.

Articolo 4

Accesso al Corso di Laurea

1. Le conoscenze richieste per l'accesso al primo anno del Corso di Laurea sono indicate nel corrispondente ordinamento didattico.

2. Prima dell'inizio delle attività formative previste per il primo anno, gli studenti sono tenuti a sostenere un test di ingresso, non selettivo, volto ad accertare eventuali carenze rispetto alle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea. Ove tali conoscenze risultino insufficienti, allo studente viene attribuito un debito formativo.

3. Contestualmente all'inizio delle attività formative, è organizzato un percorso finalizzato al recupero dei debiti formativi di cui al precedente comma. Il calendario e le modalità di svolgimento di tale percorso sono indicati nel manifesto dell'offerta formativa, annualmente predisposto dal Dipartimento.

4. Il percorso formativo finalizzato al recupero del debito accertato in ingresso prevede la frequenza obbligatoria ed è propedeutico ai corsi per i quali si sia riscontrata l'insufficienza dei requisiti di base, come indicato nella tabella delle propedeuticità di cui all'allegato A.

5. All'atto del superamento del test d'ingresso ovvero al termine dei percorsi formativi finalizzati al recupero del debito accertato in ingresso, sarà rilasciato allo studente un attestato, da esibire al momento della verifica finale dei moduli rispetto ai quali i suddetti percorsi formativi di recupero sono propedeutici.

Articolo 5

Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza

1. Per ciascuna attività formativa, eventuali obblighi di frequenza sono deliberati dal consiglio di Dipartimento, sentito il docente responsabile.

2. Per ciascuna attività formativa, l'accertamento degli eventuali obblighi di frequenza è a cura del docente responsabile.

3. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria

Articolo 6

Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti

1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti, ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al Corso di Laurea, è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea ed è deliberato dalla Commissione per la Didattica, nel rispetto delle delibere eventualmente assunte da organi gerarchicamente superiori.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima

del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del Regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti in altro Corso di Studio dell'Ateneo ovvero in Corsi di Laurea di altre università, anche straniere, è subordinato al superamento di esami o altre prove di verifica integrative qualora la Commissione per la Didattica ravvisi l'obsolescenza dei contenuti culturali degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui essi si riferiscono.

4. I crediti formativi acquisiti hanno validità per 10 anni. Trascorso tale periodo, su richiesta dell'interessato, la Commissione per la Didattica può deliberare l'eventuale non obsolescenza totale o parziale dei crediti acquisiti, definendone nel contempo gli argomenti e le modalità delle prove integrative che lo studente dovrà sostenere. La Commissione per la Didattica convalida, con delibera, i crediti formativi acquisiti con la prova integrativa; se la relativa attività didattica prevede una votazione, quella precedentemente conseguita potrà essere variata, su proposta della Commissione d'esame della prova integrativa.

5. Nel caso di studenti che abbiano formalmente rinunciato al proseguimento della carriera universitaria e che intendano procedere ad una nuova immatricolazione, la verifica della non obsolescenza dei crediti formativi maturati antecedentemente alla rinuncia va comunque effettuata, indipendentemente dalla data di acquisizione degli stessi.

Articolo 7

Tipologia delle forme didattiche e modalità di valutazione del profitto

1. La tipologia delle forme didattiche del Corso di Laurea è determinata come segue:

- a) lezioni frontali;
- b) esercitazioni seminariali o di laboratorio;
- c) tirocini.

Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa del Corso di Laurea.

2. Con delibera del Dipartimento, ogni insegnamento può essere articolato in più moduli (moduli strutturati) che potranno essere affidati a docenti diversi, tra i quali viene individuato un responsabile.

3. La Commissione per la Didattica, sentiti i docenti responsabili, può introdurre delle propedeuticità obbligatorie tra le attività formative.

4. Con delibera del Dipartimento, ogni attività formativa può prevedere forme di didattica a distanza. In tal caso sono previste:

- a) lezioni frontali in teleconferenza;
- b) esercitazioni telematiche con assistenza a distanza.

5. Le attività formative comprese nelle tipologie *a*, *b* e *c* dell'Ordinamento prevedono di norma lezioni frontali.

Il monte-ore compreso in ciascun credito formativo è definito come segue:

Forma didattica	Ore
Lezioni frontali	6
Studio individuale, esercitazioni o tirocini	19
Totale	25

6. Le attività formative comprese nelle tipologie *e* e *f* possono prevedere una prevalenza di esercitazioni, seminariali o di laboratorio, o di tirocini, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Il tirocinio esterno si effettua presso Enti convenzionati con l'Ateneo. Le modalità di svolgimento del tirocinio sono stabilite in progetti formativi sottoscritti dallo studente, da un membro della Commissione Tirocini e Seminari e dal responsabile e/o dal tutor dell'Ente ospitante, prima dell'inizio del periodo di tirocinio. Il conseguimento dei crediti è verbalizzato dalla Commissione Tirocini e Seminari ed è subordinato allo svolgimento di una attività documentata dal tutor dell'Ente per almeno 75 ore;

8. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste è affidata ai docenti responsabili dell'attività formativa. Essa è finalizzata all'accertamento dell'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi ed è effettuata mediante esame, salvo quanto previsto al successivo comma 11.

9. La valutazione finale è effettuata da una Commissione presieduta dal docente responsabile e da almeno un docente o ricercatore ovvero cultore della materia nominata dal Dipartimento. Nel caso di moduli strutturati, l'esame e la valutazione del profitto saranno uniche e collegialmente determinate da una commissione presieduta dal docente responsabile.

10. L'esame può consistere, in un colloquio orale e/o in una prova scritta. Per le attività formative in cui le esercitazioni hanno la prevalenza, la valutazione del profitto può fondarsi anche su prove pratiche.

11. Possono essere previste attività formative con modalità di valutazione del profitto diverse dall'esame. Tali modalità devono essere comunque deliberate dal Consiglio di Dipartimento, eventualmente su richiesta del docente responsabile. In tal caso l'attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità formulato dal docente responsabile dell'attività formativa. In ogni caso, ai fini del conseguimento del titolo di studio, la somma dei crediti formativi per i quali la verifica dell'acquisizione è effettuata mediante esame non può risultare inferiore a 120.

12. I docenti responsabili di attività formative sono tenuti a fissare almeno due prove d'esame – con intervallo, tra la prima e la seconda, non inferiore a quindici giorni – in ciascuno dei periodi di sospensione della didattica, secondo il calendario annualmente predisposto. I docenti comunicano alla segreteria didattica il calendario delle prove relative a ciascun periodo almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stesso. Tra le due prove d'esame stabilite per ciascun periodo di sospensione della didattica non è prevista alcuna forma di sbarramento.

13. Nell'ambito del proprio percorso formativo gli studenti – previa approvazione della Commissione per la Didattica – possono svolgere periodi di studio all'estero, seguendo corsi impartiti nelle Università straniere convenzionate con l'Ateneo mediante gli accordi Erasmus-Socrates. Tali periodi di studio all'estero sono riconosciuti secondo quanto previsto dal Bando Erasmus e dalla "Guida alla mobilità LLP-Erasmus". Ove ritenuto opportuno, le modalità di verifica e la valutazione del profitto conseguenti a tali corsi impartiti nelle Università straniere convenzionate possono passare al vaglio della Commissione per la Didattica ed essere eventualmente integrati dallo studente con una specifica prova aggiuntiva.

Articolo 8

Durata del Corso di Studio e iscrizione ad anni successivi

1. La durata normale del Corso di Studio è stabilita in tre anni per lo studente impegnato a tempo pieno e prevede di norma l'acquisizione di 60 crediti formativi per anno accademico.

2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione lo studente può chiedere di essere iscritto con la qualifica di studente non a tempo pieno. In tal caso è prevista l'estensione a sei anni della durata normale del Corso di Studio. I crediti formativi da acquisire annualmente sono pari a 30, secondo il PAF. È facoltà dello studente optare nuovamente per lo *status* a tempo pieno, fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 4.

3. La durata del Corso di Studio può essere abbreviata rispetto a quella normale, in misura proporzionata al numero di crediti formativi riconosciuti ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

4. L'ammissione dello studente impegnato a tempo pieno agli anni di corso successivi al primo prevede l'acquisizione di un numero minimo di crediti formativi pari a 42. Lo studente che alla fine del primo anno abbia conseguito un numero di crediti inferiore al minimo stabilito viene iscritto all'anno successivo con l'obbligo di recuperare i crediti non conseguiti nell'anno precedente e di conseguirne almeno altri 36 tra quelli previsti per il secondo anno, fatti salvi eventuali vincoli di propedeuticità e il diritto dello studente di completare tutti i crediti previsti per il secondo anno. Allo studente a tempo pieno che alla fine del secondo anno non abbia conseguito un numero di crediti pari a 96 verrà proposto lo *status* di studente non a tempo pieno.

Articolo 9

Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di un elaborato scritto. Tale elaborato deve vertere su contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea nelle tipologie *a*, *b*, e *c*, ed è predisposto dallo studente sotto la guida di un relatore titolare dell'attività formativa.

2. L'elaborato – previo accordo con il relatore – può essere anche redatto in una lingua straniera, tra quelle impartite all'interno del Corso di Laurea. In tal caso, dovrà contenere un sommario redatto in lingua italiana.

3. La valutazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio è espressa in centodecimi. In aggiunta al punteggio massimo di 110 (centodieci) può essere attribuita all'unanimità la lode.

4. La commissione perviene alla valutazione conclusiva tenendo conto, oltre che della qualità dell'elaborato e della sua esposizione, anche dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni del profitto relative alle attività formative precedenti.

5. In ogni caso la differenza fra la valutazione finale e la media ponderata espressa in centodecimi, non potrà essere maggiore di 7 (sette). Eventuali attività formative prive di valutazione non concorrono al calcolo della media.

6. La richiesta di assegnazione dell'argomento oggetto della prova di verifica finale deve essere concordata con il docente relatore non prima che lo studente abbia acquisito 120 crediti formativi; il titolo dell'elaborato deve essere formalizzato non meno di tre mesi prima della discussione attraverso i servizi informatici di Ateneo.

8. La Commissione per la Didattica monitorerà le richieste affinché ci sia equa ripartizione dei carichi tra i docenti afferenti al corso di studi.

Articolo 10

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di Studio organizza l'attività di accoglienza e di orientamento in accordo con il C.U.ORI (Centro Universitario per l'Orientamento).

2. L'attività di accoglienza e di orientamento degli studenti che intendano iscriversi al Corso di Laurea, o che si siano iscritti al primo anno, è organizzata e coordinata da una Commissione composta da almeno tre responsabili di attività formative afferenti al Corso di Laurea e designati annualmente. In aggiunta, possono far parte della Commissione di Accoglienza e di Orientamento studenti iscritti al terzo anno di studio che siano in regola con i tempi di acquisizione dei crediti rispetto alla norma stabilita nell'art. 8 del presente Regolamento.

3. La Commissione di Accoglienza e di Orientamento ha il compito primario di informare gli studenti sull'offerta didattica del Corso di Laurea e specificamente su:

- a) le conoscenze minime richieste per l'accesso;
- b) la prova d'accesso;
- c) i criteri e le modalità del riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo studente al di fuori del Corso di Laurea ai fini del conseguimento del titolo;
- d) la durata del Corso di Studio e le modalità di ammissione dello studente agli anni di corso successivi al primo;
- e) l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative attivati e i relativi crediti;
- g) la tipologia delle forme didattiche e delle modalità di verifica del profitto;
- h) le modalità del tutorato.

4. Per ciascuno studente, la Commissione per la Didattica nomina un tutor, scelto fra i docenti e i ricercatori delle materie di base, caratterizzanti e affini afferenti al Corso di Laurea. Compito dei tutor è fornire l'assistenza necessaria a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, ad orientarli nelle loro scelte e a rimuovere eventuali ostacoli alla proficua frequenza del Corso di Studio.

5. L'attività di tutorato prevede per i docenti un impegno annuale di ore distribuite nell'orario di ricevimento.

Articolo 11 **Valutazione della didattica**

1. Al termine di ogni corso di insegnamento, è somministrato agli studenti un questionario per la valutazione della didattica, sulla base della normativa vigente a livello nazionale.

2. La valutazione della didattica viene monitorata da un'apposita Commissione Didattica Paritetica.

3. La Commissione Didattica Paritetica può sottoporre alla Commissione per la Didattica eventuali suggerimenti di modifica e/o integrazione al Regolamento didattico, o particolari richieste inerenti la didattica.

Articolo 12 **Forme di pubblicità e trasparenza**

Il Corso di Laurea rende disponibili le informazioni di propria pertinenza riportate nell'allegato al decreto dirigenziale 11/06/2008 di attuazione dell'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 13 **Norme transitorie e finali**

1. Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea o ad un Corso di diploma universitario dell'ordinamento didattico preesistente possono optare per l'iscrizione al Corso di Laurea del nuovo ordinamento.

2. Le opzioni di studenti iscritti ad altri Corsi di laurea dell'ordinamento precedente sono considerate come richieste di passaggio.

3. L'iscrizione avverrà:

- al terzo anno nel caso di riconoscimento di almeno 96 crediti formativi;
- al secondo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi compresi tra 42 e 95;
- al primo anno negli altri casi.

4. Allo studente possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti/moduli collocati in anni successivi a quello a cui è stato iscritto.

5. Il numero dei crediti formativi maturati nell'ambito dell'Ordinamento didattico precedentemente vigente, riconosciuto ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento

didattico disciplinato dal presente Regolamento, non può essere superiore al totale indicato per ciascuna tipologia e ambito di attività formative in cui i relativi settori scientifico-disciplinari sono compresi. La Commissione per la Didattica si riserva di procedere a valutazioni specifiche.

ALLEGATO A

Propedeuticità degli esami

MODULO	PROPEDEUTICO A
Italiano propedeutico o idoneità in ingresso	Storia della lingua italiana
Latino elementare o idoneità in ingresso	tutti i moduli del settore L-FIL-LET/04

Schede delle attività formative

Per le schede delle attività formative sito <http://www.unicas.it/didattica/corsi-di-studio/schedacds.aspx?UID=ad37ea61-2f25-4261-9ee3-21cb6483db81>